

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26 maggio 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA SOLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI IN ESSERE CONTRATTI CON L'UNICREDIT IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 6 APRILE 2020 DA ABI CON ANCI/UPI A CAUSA DEGLI EFFETTI INDOTTI DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

Proposta dell'Assessore Rolando.

Premesso che,

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 04870/024) del 17 dicembre 2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 04871/024) del 18 dicembre 2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto ai sensi dell'allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 00031/024) del 14 gennaio 2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli esercizi 2020-2022 di cui all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (d'ora in poi T.U.E.L.), in attuazione dei programmi individuati nel Documento unico di programmazione 2020-2022 ed in conformità alle previsioni del Bilancio di Previsione 2020-2022.

L'Associazione bancaria italiana (ABI), l'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province d'Italia (UPI) hanno sottoscritto, in data 6 aprile 2020, un accordo quadro per la sospensione per un anno della sola quota capitale delle rate dei mutui dei Comuni e delle Province che scadono nel 2020. In questo modo i Comuni e le Province potranno disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19.

Le domande di sospensione, da presentarsi entro il 31 maggio 2020, possono essere avanzate dagli Enti Locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, fatta eccezione di quelli:

- sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni d'infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare;
- in stato di morosità oppure in dissesto privo dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);

l'accordo prevede inoltre:

- la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2020, per un periodo di sospensione di 12 mesi;
- che non siano modificate le condizioni economiche previste contrattualmente (il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le banche aderenti non applicheranno alcuna commissione all'operazione di sospensione),
- che gli interessi maturati nel periodo di sospensione siano corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste,
- che al termine del periodo di sospensione, la banca estenda la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La scadenza del mutuo, dopo la sospensione, non può comunque superare 30 anni.

In relazione all'accordo quadro i finanziamenti oggetto di sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:

- stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
- intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
- il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
- non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
- devono essere in corso di ammortamento;
- non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

Richiamato l'art. 113 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 il quale ha introdotto misure di semplificazione per le operazioni in oggetto, prevedendo nello specifico l'attribuzione della competenza all'adozione degli atti di adesione in capo alla Giunta Comunale nonché la possibilità per i mutui rientrati nel suddetto accordo ABI/ANCI-UPI di derogare dai vincoli di cui all'articolo 204, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

La norma prevede altresì che tali sospensioni non comportino il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Visto il comunicato dell'A.B.I. con il quale, a seguito dell'entrata in vigore di tali nuove disposizioni, il termine di presentazione delle istanze da parte degli Enti è stato differito dal 15 maggio, inizialmente previsto, al 31 maggio 2020.

Preso atto che la Città di Torino ha in essere con Unicredit S.p.A. due contratti di mutuo, come riepilogati nell'allegato elenco alla presente deliberazione, che presentano le caratteristiche suesposte e per i quali la sospensione del pagamento della quota della sola quota capitale per l'annualità in corso ammonterebbe a complessivi Euro 4.860.197,32.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto dell'accordo quadro sottoscritto da ABI con ANCI e UPI per la sospensione per l'anno 2020 della sola quota capitale dei mutui dei Comuni e delle Province per consentire agli Enti Locali di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19;
- 2) di prendere atto che, con comunicato del 29 aprile 2020, pubblicato sul sito istituzionale dell'ABI, l'Unicredit ha aderito all'accordo quadro siglato da ABI con ANCI e UPI;
- 3) di prendere atto che la Città di Torino ha in essere con Unicredit due contratti di mutuo, come riportati nell'allegato elenco (**all. 1**) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, che presentano i requisiti richiesti dall'accordo quadro per accedere alla sospensione del pagamento della quota capitale per l'anno 2020;
- 4) di avviare pertanto la procedura per la sospensione della quota capitale dei mutui in essere con l'Unicredit S.p.A., dalla quale potrà derivare una economia di spesa per l'annualità 2020 pari a complessivi Euro 4.860.197,32 alle condizioni finanziarie descritte in narrativa, che qui integralmente si richiamano, e prevedono, in particolare:
 - la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2020, per un periodo di sospensione di 12 mesi;
 - che non siano modificate le condizioni economiche previste contrattualmente (il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le banche aderenti non applicheranno alcuna commissione all'operazione di sospensione),
 - che gli interessi maturati nel periodo di sospensione siano corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste,
 - che al termine del periodo di sospensione, la banca estenda la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La scadenza del mutuo, dopo la sospensione, non può comunque superare 30 anni;
 - la sospensione della quota capitale di cui al presente provvedimento non comporta il rilascio di nuove garanzie, essendo la stessa automaticamente prorogata al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento così come disposto dall'art. 113, comma 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;
- 5) di riservarsi la possibilità di aderire o meno alla sospensione a seguito della quantificazione delle modalità e dei costi, in conto interessi, che l'Istituto Bancario comunicherà a seguito dell'istanza presentata;
- 6) di dare mandato al Direttore Finanziario, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;

- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Bilancio,
Tributi, Personale
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 26 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 maggio 2020 all'11 giugno 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 giugno 2020.